



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Ufficio del Segretario Generale

Palazzo Municipale - Corso Umberto I, n. 30
e-mail: segretariogenerale@comunediribera.ag.it

Ai Dirigenti

p.c. Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio

Ai componenti la Giunta

SEDE

Direttiva n. 6 del 10 dicembre 2015

Prot. n. 23396 del 10 DIC. 2015

Oggetto: Disposizioni per la sottoscrizione di scritture private.

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 a far data dal 1° gennaio 2015 i contratti stipulati mediante scrittura privata devono essere sottoscritti mediante firma digitale a pena di nullità. Tale obbligo riguarda esclusivamente le scritture private relative all'affidamento di lavori, beni e servizi. Con la presente si forniscono indicazioni per un corretto adempimento dell'obbligo anzi evidenziato.

Come è noto, la scrittura privata può essere sottoscritta contestualmente dalle parti o a distanza.

In caso di sottoscrizione contestuale le parti sottoscrivono personalmente il contratto stipulato in modalità elettronica con firma digitale o con firma elettronica qualificata valida.

Nel caso di controparte priva di firma digitale, si ritiene ammessa la sottoscrizione autografa su supporto cartaceo. In tal caso il documento dovrà essere, successivamente alla sottoscrizione delle parti, acquisito digitalmente (scansione) avendo cura di allegare il documento di identità del sottoscrittore. Il dirigente sottoscrive, oltre che con firma autografa, con firma digitale. Qualora ricorra la fattispecie il Dirigente in calce alla scrittura privata potrà utilizzare la seguente formula: "Certifico essere vera ed autentica la sottoscrizione del _____ apposta in mia presenza. Dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato "portable document format" (PDF), ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Il Dirigente _____".

In caso di sottoscrizione a distanza il contratto deve essere predisposto dall'amministrazione ed inviato a mezzo pec alla parte, la quale provvederà ad apporre la propria firma digitale e invierà il contratto firmato all'amministrazione la quale apporrà la propria firma digitale. In tal caso è necessario comunicare al proponente, tramite PEC, l'avvenuta sottoscrizione in quanto da tale comunicazione decorreranno gli effetti dell'atto.

Per quanto riguarda il perfezionamento del contratto, va precisato che la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo, né con sottoscrizione del medesimo documento.

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi e momenti diversi, sia con la seconda sottoscrizione contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato nei contenuti al primo. Si tratta della cosiddetta contrattazione “tra assenti” o “a distanza”.

E' quindi confermata la validità della formazione del consenso mediante scambio di lettere o documento tra persone lontane.

Verifica della validità del certificato di firma

Il dirigente competente ha l'onere della verifica della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti. L'apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Repertoriazione e conservazione

Dal 1° gennaio 2016 è istituito il REGISTRO UNICO DELLE SCRITTURE PRIVATE non soggette ad autenticazione tenuto presso il Servizio Contratti.

Da tale data il file della scrittura privata conclusa in modalità elettronica, dovrà essere trasmesso il medesimo giorno della sottoscrizione, allo stesso Servizio preposto alla tenuta del Registro per la repertoriazione e la conservazione.

Transitoriamente, in attesa dell'attuazione delle modalità di conservazione in modo permanente con modalità digitali nel rispetto dei principi di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, le scritture private formate in modalità elettronica derivanti dal Codice dei Contratti sono conservate con modalità da indicarsi da parte del Servizio informatico dell'Ente.

Registrazione del contratto

Per le scritture private soggette a registrazione in caso d'uso in quanto assoggettate ad IVA il contratto e suoi allegati sono soggetti all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Per l'assolvimento dell'obbligo sulla base delle attuali indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, in attesa di una modifica legislativa che individui una modalità forfettaria di assolvimento del bollo, è necessario procedere alla stampa del contratto (formato da tutti i suoi elementi) e procedere al calcolo dell'imposta di bollo sull'esemplare cartaceo.

Il contraente dovrà presentare prima della firma del contratto il/i contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di cui all'art. 3 lett. a) del DPR 642/1972 per l'importo richiesto dall'amministrazione.

Il/i contrassegni telematici dovranno essere apposti e successivamente annullati sulla stampa cartacea del contratto che dovrà essere conservata agli atti dell'ufficio. Pertanto il dirigente dovrà inserire nella parte finale della scrittura privata in formato digitale un'apposita dicitura con la

quale si darà atto che l'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia cartacea dell'atto e relativi allegati e conservata agli atti dell'Ufficio.

E' possibile apporre un unico contrassegno telematico sostitutivo per l'importo complessivo dell'imposta di bollo dovuta o, in alternativa, apporre un numero di contrassegni da € 16,00 da calcolare ed applicare ogni 4 Pagine o 100 righe del contratto e per l'importo previsto per gli allegati così come disciplinato dal DPR 642/1972.

La formula da inserire in calce alle scritture private soggette a registrazione in caso d'uso è la seguente: *"Ai fini fiscali si dà atto il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. (oppure: esenti l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo, punto del d.P.R. n. 633/1972), ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 e dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 131/1986/1972, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richieda"*.

Al contraente sarà rilasciata una copia analogica conforme all'originale informatico da assoggettare anch'essa all'imposta di bollo nella stessa misura prevista per il contratto originale oppure sarà possibile rilasciare una copia analogica semplice del contratto (stampa del file) non soggetta ad imposta di bollo.

I contratti redatti sotto forma di corrispondenza (quindi, con scambio di lettere di proposta ed accettazione, senza sottoscrizione da parte delle parti dello stesso documento) sono soggetti all'imposta solo in caso d'uso, ovvero se sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione (articolo 24 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto). In tal caso il pagamento dell'imposta di bollo avverrà in via forfettaria nell'importo di 16 euro analogamente a quanto previsto dal D.P.R. 642/1972 per le istanze trasmesse in via telematica agli uffici e organi della P.A..

Accordi fra pubbliche amministrazioni

Si rammenta che gli accordi conclusi fra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, di cui all'art. 15 della L. 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2013, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) dello stesso D.lgs. n. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata. Tali atti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972.

*Il Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca*

